

Comune di Caltignaga (Novara)

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON D.G.R. N. 13 – 85 DEL 23/05/2005: VARIANTE PARZIALE N. 6 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I. PER L'ADEGUAMENTO AI CRITERI COMMERCIALI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 11/11/2020, AI SENSI DELLA D.C.R. N. 191-43016/2012 – ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED APPROVAZIONE.

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 28 giugno 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di approvare la relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, a firma del Dott. Guido Vallino, e di escludere, in conformità ad essa, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la Variante stessa;

2) di approvare la Variante Parziale n. 6 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., per l'adeguamento ai Criteri Commerciali approvati con deliberazione di C.C. n. 35 del 11/11/2020, ai sensi della D.C.R. n. 191-43016/2012, predisposta dagli Architetti Federico Tenconi e Roberta Gasparini dello studio GT PLAN con sede in Cameri, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa, comprensiva di stralci planimetrici di P.R.G.C. vigente e in variante, estratto Norme di Attuazione, verifiche di compatibilità;
- Tavola G1 – Zone di insediamento commerciale (scala 1:2000) P.R.G.C. Variante;
- Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – Documento Tecnico Preliminare;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura, in virtù di quanto esposto in premessa e di quanto stabilito con Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 79 del 24 maggio 2023,, come “Variante Parziale” al Piano Regolatore Generale in quanto, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, ed in particolare con il Piano Territoriale Regionale e con il Piano Paesaggistico Regionale:

- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera - statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi;
- non modifica la capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente per le attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;
- non incide sulla natura dei vincoli disposti dalla legislazione regionale o nazionale;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;

- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti;

4) di dare altresì atto che:

- con riferimento al comma 6 dell'art. 17 della citata L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 6 non modifica i suddetti limiti dimensionali in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente, in quanto trattandosi di mero adeguamento cartografico e normativo in aggiornamento dei Criteri Comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, non prevede modifiche alle destinazioni d'uso delle aree definite dal P.R.G.C. vigente, né, di conseguenza variazioni ai dati quantitativi approvati;

- non è pertanto necessario allegare alla presente deliberazione il prospetto numerico previsto all'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

- non è stato altresì necessario sottoporre la Variante ad una verifica di compatibilità geologica né ad una verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

- sono state pienamente rispettate tutte le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti sulla pianificazione a scala locale contenute nel piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

5) di stabilire che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la presente deliberazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati di Piano Regolatore Generale, verrà trasmessa alla Provincia di Novara e alla Regione Piemonte;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)